



COMUNE DI OLMEDO

Città Metropolitana di Sassari

Settore: **AREA VIGILANZA**

Servizio: **Polizia Locale**

Responsabile: **Sindaco**

Ordinanze n° **53** del **11/09/2026**

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO E DI CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DEL “CARNEVALE ESTIVO OLMEDese 2026” E DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE DI OLMEDO FINO AL 31 DICEMBRE 2027.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Olmedo promuove e patrocina, nel corso dell'anno, manifestazioni culturali, ricreative, sportive, musicali, religiose e di pubblico spettacolo che si svolgono nelle piazze, nelle strade e negli altri spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale;

CONSIDERATO che tali manifestazioni richiamano generalmente un'elevata affluenza di cittadini, visitatori e partecipanti provenienti anche dai Comuni limitrofi;

CONSIDERATO, in particolare, che nella serata dell'11 settembre 2026 si svolgerà la manifestazione denominata “Carnevale Estivo Olmedese 2026”, organizzata con il patrocinio del Comune di Olmedo, con inizio della sfilata previsto alle ore 19:00 e con una significativa partecipazione di pubblico;

RILEVATO che la vendita, la somministrazione per asporto e il consumo itinerante di bevande contenute in bottiglie, bicchieri o altri recipienti di vetro, nonché in lattine, possono determinare situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;

RILEVATO, inoltre, che i contenitori di vetro e le lattine, se abbandonati al suolo o utilizzati impropriamente, possono provocare ferite, ostacolare le vie di transito e di esodo, essere utilizzati

come strumenti atti a offendere e compromettere la sicurezza e il regolare svolgimento delle manifestazioni;

RITENUTO necessario adottare adeguate misure preventive dirette a tutelare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, il decoro degli spazi pubblici e il sereno svolgimento degli eventi;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, relativa alla gestione delle pubbliche manifestazioni, che individua, tra le misure di sicurezza da valutare, il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine suscettibili di costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che le medesime esigenze di tutela e prevenzione ricorrono anche in occasione delle ulteriori manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Olmedo, previste nel restante periodo dell'anno 2026 e durante l'anno 2027;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire una disciplina uniforme, preventiva e temporalmente determinata, applicabile alle manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Olmedo fino al 31 dicembre 2027;

RITENUTO opportuno stabilire che, in occasione di ciascuna manifestazione, i divieti decorrano da due ore prima dell'orario previsto per l'inizio dell'evento e rimangano efficaci fino alla sua completa conclusione;

RITENUTO di consentire la vendita e la somministrazione per asporto delle bevande esclusivamente mediante bicchieri o contenitori di carta, materiale biodegradabile o altro materiale conforme alla normativa vigente, purché non realizzati in vetro o metallo;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 7 dell'11 febbraio 2024, avente a oggetto il divieto di somministrazione, utilizzo e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine durante le manifestazioni previste per l'anno 2024;

RITENUTO necessario sostituire la predetta ordinanza con un nuovo provvedimento aggiornato e applicabile alle manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Olmedo fino al 31 dicembre 2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29 dicembre 2017, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 12 aprile 2018, con la quale è stato determinato in euro 100,00 l'importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

VISTO l'articolo 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO lo Statuto comunale;

per le motivazioni indicate in premessa,

ORDINA

1. AMBITO TEMPORALE E TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

In occasione della manifestazione denominata “Carnevale Estivo Olmedese 2026”, il cui inizio è previsto alle ore 19:00 dell’11 settembre 2026, i divieti stabiliti dalla presente ordinanza trovano applicazione dalle ore 17:00 e fino alla completa conclusione dell’evento.

In occasione di tutte le ulteriori manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Olmedo, programmate nel restante periodo dell’anno 2026 e durante l’anno 2027, i medesimi divieti trovano applicazione a decorrere da due ore prima dell’orario previsto per l’inizio di ciascuna manifestazione e fino alla sua completa conclusione.

I divieti si applicano nell’intero perimetro urbano del Comune di Olmedo.

La data, il luogo e l’orario di svolgimento di ciascuna manifestazione saranno resi noti attraverso il sito istituzionale del Comune, l’applicazione Municipium o gli altri canali di comunicazione dell’Ente.

Qualora, in relazione alle caratteristiche del singolo evento, si rendano necessarie una diversa durata o una differente delimitazione territoriale, queste saranno stabilite mediante apposito provvedimento.

2. DIVIETI

Durante i periodi di efficacia indicati al precedente punto 1, nell’intero perimetro urbano del Comune di Olmedo:

- a) è vietato il consumo itinerante, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi bevanda, anche analcolica, contenuta in bottiglie, bicchieri o altri recipienti di vetro oppure in lattine;
- b) è vietata la vendita e la somministrazione per asporto di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro oppure in lattine;
- c) è vietato abbandonare, depositare o lasciare incustoditi, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, bottiglie, bicchieri, recipienti di vetro e lattine.

3. SOGGETTI DESTINATARI

I divieti di vendita e somministrazione per asporto si applicano:

- a) ai titolari e ai gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) ai titolari e ai gestori degli esercizi commerciali in sede fissa;
- c) agli operatori commerciali su area pubblica, sia in sede fissa sia in forma itinerante;
- d) alle attività artigianali autorizzate alla vendita o alla somministrazione di bevande;
- e) ai circoli privati, alle associazioni, ai comitati organizzatori, agli stand, ai chioschi e agli altri punti di ristoro presenti nelle aree interessate dalle manifestazioni;
- f) a qualsiasi altra attività autorizzata, anche temporaneamente, alla vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande.

4. MODALITÀ CONSENTITE

Durante i periodi di efficacia dei divieti, la vendita e la somministrazione per asporto delle bevande sono consentite esclusivamente mediante bicchieri o contenitori di carta, materiale biodegradabile o altro materiale conforme alla normativa vigente, purché non realizzati in vetro o metallo.

È consentita la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente per il consumo all'interno dei locali e nelle relative aree esterne di pertinenza regolarmente autorizzate, a condizione che i contenitori rimangano all'interno delle medesime aree e non vengano consegnati ai clienti per l'asporto.

I titolari e i gestori delle attività devono adottare ogni misura necessaria affinché bottiglie, bicchieri e altri recipienti di vetro, nonché le lattine, non siano portati all'esterno dei locali o delle aree di somministrazione autorizzate.

Gli esercenti devono provvedere a travasare le bevande destinate all'asporto nei contenitori consentiti dalla presente ordinanza, trattenendo e smaltendo correttamente i contenitori originali in vetro o metallo.

5. OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI

Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti:

- a) a informare preventivamente gli operatori, gli espositori, gli standisti e gli altri soggetti partecipanti circa i divieti stabiliti dalla presente ordinanza;
- b) a vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze organizzative, affinché nei punti di vendita e somministrazione siano utilizzati esclusivamente contenitori consentiti;
- c) a predisporre adeguati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante la manifestazione;
- d) a collaborare con gli organi di vigilanza per garantire il rispetto delle disposizioni e il regolare svolgimento dell'evento.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da una specifica disposizione normativa, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 12 aprile 2018, è ammesso, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento in misura ridotta dell'importo di euro 100,00, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.

Gli organi di vigilanza possono ordinare l'immediata cessazione della condotta vietata e la rimozione dei contenitori detenuti o utilizzati in violazione della presente ordinanza, secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

DISPONE

L'Ordinanza sindacale n. 7 dell'11 febbraio 2024 è sostituita integralmente dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale e rimane valida fino al 31 dicembre 2027.

La presente ordinanza è preventivamente comunicata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Olmedo ed è diffuso mediante l'applicazione Municipium e gli ulteriori canali di comunicazione dell'Ente, al fine di assicurarne la più ampia conoscibilità.

Copia del presente provvedimento è trasmessa:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
- alla Questura di Sassari;
- alla Stazione dei Carabinieri di Olmedo;
- al Comando di Polizia Locale;
- agli organizzatori della manifestazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre Forze di polizia sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, 11 settembre 2026

IL SINDACO

Avv. Mario Antonio Faedda